

formale finalizzato ad ottenere un verbale negativo per accedere al giudizio.

- I magistrati, in particolare dal 2014 ad oggi, hanno confermato che gli organismi di mediazione che operano nel rispetto della vera ratio del D.Lgs 28/2010 e s.m.i. e dei relativi D.M. attuativi, sono quelli nel cui regolamento to di procedura sono previste le seguenti possibilità:
- verbalizzare fatti e circostanze che possano essere poi valutate dal giudice ai sensi dell'art. 16 c.p.c. tra cui proposte formulate dalle parti, partecipazione e modalità di partecipazione al procedimento, etc.
- possibilità di avvio unilaterale del procedimento di mediazione in caso di assenza di una o più parti, come peraltro auspicato proprio dal Ministero della Giustizia con la Circolare del 04/04/2011
- possibilità di chiedere la formulazione della proposta del mediatore con i possibili effetti nel giudizio di cui all'art. 13 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i. anche in caso di mancata adesione di una o più parti al procedimento
- possibilità di svolgere CTU riutilizzabili nel giudizio anche in caso di mancata adesione di una o più parti al procedimento
- possibilità per il mediatore di formulare la propria proposta anche nel caso in cui le parti non ne facciano espressa richiesta

gestire l'incontro di programmazione in modo da lasciare traccia, tramite il verbale dello stesso, che il mediatore abbia svolto le tre funzioni previste dall'art. 8 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i. ovvero informare circa le caratteristiche del procedimento (e quindi anche circa i rischi di comportamento assunti in mediazione se sostativi al regolare svolgimento della stessa), verificare la mediatibilità della controversia e quindi la possibilità giuridica il conflitto possa essere gestito in mediazione (e non la mera espressione di volontà delle parti), infine sentire le parti in merito alla condivisione sulla mediatibilità per poi procedere, in caso affermativo, dando avvio al tentativo di conciliazione sino a quel momento quindi mai avviato

Gli organismi che non consentono alle parti sedute innanzi al mediatore tutte le opportunità sopra elencate stanno riducendo per le stesse le probabilità di un accordo e stanno aumentando i margini di un possibile epilogo della controversia in sede giudiziale, con la concreta eventualità che il giudice, rilevando dai verbali di mediazione che le parti non hanno adeguatamente esplorato ogni ipotesi e ogni leva conciliativa, possa rimandarli con ordinanza in mediazione delegata.

La recente ordinanza del dott. Giorgio Marzocchi del Tribunale di Pavia è assolutamente in linea con questo orientamento, richiamando peraltro ordinanze e sentenze del precedente biennio emesse da ormai noti colleghi del tribunali di Palermo, Roma, Firenze, Siracusa e Vasto.

La lettura di sentenze ed ordinanze ha fortemente condizionato nell'epoca più recente la formazione dei mediatori che amministrano i procedimenti di mediazione, degli avvocati che assistono le parti in mediazione e il punto di vista dei responsabili degli organismi di mediazione che, abbandonata la visione "purista" della primoria, devono "fare i conti" con una mediazione evidentemente procedurizzata e che è evidente, seppure possa apparire un paradosso, che funzioni proprio quando e se risulta fortemente proceduralizzata.

Infatti, i margini di "informalità" del procedimento, definito tale dallo stesso legislatore, hanno consentito a mediatori impreparati inclini alle aspettative di emissione di verbali negativi di alcuni avvocati, di non espere di fatto la mediazione dichiarandola fallita, senza alcun riferimento nei verbali ai motivi di tali fallimenti, contribuendo alla determinazione di un orientamento giurisprudenziale che mira a ristabilire il rispetto per la nobile ratio del legislatore, che per cultura ma forse anche per imposizione comunitaria o per esigenza di deflazione del carico giudiziario, ha ritenuto, come giusto, che una norma sia fatta per essere rispettata e non per essere aggirata.

Ecco perché, come ancora una volta riscontriamo, ora ad opera del Tribunale di Pavia, che innanzi ad un procedimento di mediazione non effettivamente esperito ma solo tramite la produzione di verbali negativi, il magistrato Dott. Giorgio Marzocchi "invita le parti ad avviare una procedura di mediazione demandata" stabilendo "le modalità e i termini che seguono":

- "Ritenuto che il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, essendo evidente che gli avvocati - mediatori di diritto - sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario **necessaria la partecipazione delle parti personalmente** - o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all'interpellato del mediatore al termine dell'incontro preliminare esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15; Trib. Vasto, Sent. 9.03.15);"
- "La mediazione non potrà quindi considerarsi ritualmente esperita con un semplice incontro tra i le-

mento di mediazione sempre più conosciuto inquadro anche grazie no a mediatori, parti e all'istantanea dagli, allontana notevolmente dal rischio di una produzione verbale rispetto al rischio di con buona probabilità ato un mero momento

O DI MEDIAZIONE

DI AZIONE

giustizia tributaria e aziendale applicata al real estate, alla nazza alle imprese nelle fasi di sportelli ADR, anche presso le e Alta Formazione di Milano, zazione ISO del procedimento punti livelli di conclusione del mo di mediazione, ha gestito del relativo "Dipartimento di in mediazione, negoziazione e l'interazione in materia "Accordo Possibile", "Il Tribu-

di Ivan Giordano

za

